



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Consiliare Permanente
(Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi)

Presidente Consiglio Regionale
Presidente Giunta Regionale
Segretario Generale
Assessore Attività Produttive
Assessore Rapporti Con Il Consiglio
Presidenti Gruppi Consiliari

Prot. N. 472 del 12/06/2007

Oggetto: " Regolamento di attuazione degli incentivi per il consolidamento delle passività a breve".


(Deliberazione n. 121 del 9 febbraio 2007) Reg. Gen. 240
ad iniziativa della Giunta regionale - Assessore Cozzolino.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERITO.

Per gli atti di Vs. competenza, si comunica che, nella seduta del 12 giugno 2007, la scrivente Commissione ha deciso, all'unanimità, di riferire favorevolmente all'Aula sull'allegato testo di cui all'oggetto, così come emendato.

Relatore in Aula è stato indicato, all'unanimità, il Cons. Nicola Caputo, ex art. 58, comma 1 del R.I.

Ass. Cozzolino
25/06/07
MT/ac



(dott. Francesco CASILLO)
Casillo

N.B. Il testo in oggetto è disponibile sul sito Web del Consiglio regionale della Campania in Commissioni/Provvedimenti licenziati.



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Consiliare Permanente
(Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi)

Regolamento di attuazione degli incentivi per il consolidamento delle passività a breve

Reg. Gen. n. 240/VIII Legislatura

Indice

- Art 1 Ambito di applicazione
- Art.2 Destinatari
- Art.3 Oggetto dell'agevolazione
- Art. 4 Agevolazione concedibile
- Art. 5 Procedura per la concessione degli aiuti
- Art. 6 Cessazione e revoca
- Art. 7 Verifica, controlli e monitoraggio
- Art. 8 Pubblicità

(Il Testo è stato approvato dalla III Commissione nella seduta del 12 Giugno 2007)

u



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Consiliare Permanente
*(Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi)*

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il regime di aiuto denominato Incentivi per il consolidamento delle passività a breve, coerente con le normative settoriali, con le scelte del documento strategico regionale, con gli indirizzi urbanistico – territoriali diretto a favorire un miglioramento della struttura patrimoniale delle imprese ed a facilitare l'accesso al credito bancario.
2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento rispettano tutte le condizioni e limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE ai regimi per gli aiuti di Stato attuati secondo la regola del de minimis.
3. Al fine di attivare l'aiuto oggetto del presente regolamento, l'amministrazione regionale adotta, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, apposito disciplinare.
4. Al fine di identificare le priorità strategiche di applicazione e le forme di aiuto adeguate ed individuare le risorse finanziarie disponibili ed il profilo temporale degli interventi, la Giunta regionale adotta, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, appositi indirizzi in coerenza con il Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale di cui alla legge regionale 30 dicembre 2005 n. 24, art. 8 e successive modifiche e integrazioni.
5. Il soggetto competente provvede all'attuazione della procedura nell'ambito degli indirizzi adottati.
6. Entro il 30 Novembre di ogni anno, l'Assessore alle Attività Produttive presenta alla commissione consiliare competente i risultati delle azioni prodotte dagli aiuti regionali contenuti nel presente regolamento, al fine di consentire la valutazione complessiva del sistema e di procedere alla razionalizzazione dello stesso attraverso l'individuazione dei settori cui destinare le risorse regionali per l'anno.
7. La terminologia utilizzata nel presente regolamento fa riferimento alle definizioni fornite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Consiliare Permanente
(Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi)

Art. 2
Destinatari

1. I soggetti destinatari degli aiuti sono le imprese aventi prevalente attività produttiva nel territorio della Regione Campania, che, iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, effettuano operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, esistenti alla data di pubblicazione del bando.
2. Sono applicate al presente regolamento tutte le limitazioni e condizioni previste dalla disciplina comunitaria specifica per singoli settori di intervento, condizioni di imprese e tipologia di progetti.



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Consiliare Permanente
(Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi)

Art. 3
Oggetto dell'agevolazione

1. Sono agevolabili i finanziamenti concessi da banche ad imprese di cui all'art 2, comma 1, per operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve a titolo oneroso, intese come debiti entro l'esercizio.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono agevolabili condizionatamente ad aumento dei mezzi propri dell'impresa richiedente per un importo pari almeno al 10 % dell'importo del finanziamento concesso.
3. Il finanziamento concesso dalle banche può essere garantito mediante l'accesso a fondi di garanzia operanti sul territorio della Regione Campania ovvero a fondi nazionali di garanzia a favore delle piccole e medie imprese previsti dalla normativa vigente.




Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Consiliare Permanente
(Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi)

Art.4

Agevolazione concedibile

1. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi, pari al tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, indicato ed aggiornato con il decreto di cui al D.Lgs n. 123/98, art. 2, comma 2, a condizione che il tasso passivo del finanziamento non ecceda la misura individuata con l'apposito disciplinare di cui all'art. 1, comma 3.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nella misura massima consentita secondo la regola de minimis.
3. Nel caso di finanziamenti garantiti mediante accesso a fondi di garanzia, a copertura del costo di accesso è riconosciuto a titolo de minimis, una tantum, un contributo a fondo perduto che non può superare l'uno per cento dell'importo del finanziamento posto a base di calcolo dell'agevolazione di cui al comma 1.
4. Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento.
5. Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità descritte nel disciplinare di cui all'art. 1, comma 3. Il contributo è calcolato applicando al debito residuo il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato in corrispondenza di ciascuna scadenza del suddetto piano con modalità 360/360.



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Consiliare Permanente
*(Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi)*

Art. 5

Procedura per la concessione degli aiuti


1. Per l'accesso alle agevolazioni le richieste di ammissione sono redatte ed inoltrate complete della documentazione elencata nel disciplinare di cui all'art. 1, comma 3.
2. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione ai fini della verifica dell'ammissibilità delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
3. Il mancato accoglimento dell'istanza, per mancanza dei requisiti richiesti ovvero per esaurimento dei fondi, è comunicato al richiedente.
4. Gli aiuti sono concessi con procedura valutativa a sportello ai sensi del D. Lgs 123/98, art. 5.



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Consiliare Permanente
(Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi)

Art 6
Cessazione e revoca

1. Il contributo cessa nei casi di:
 - a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
 - b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
 - c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
 - d) fallimento concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria.
2. La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d). Nel caso della lettera a), a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata. I contributi indebitamente percepiti successivamente alla data di cessazione sono recuperati secondo le modalità di cui al comma 4.
3. Il contributo è revocato quando:
 - a) sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e di fruizione dell'agevolazione;
 - b) i contributi sono concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti.
 - c) La totalità dei contributi erogati è recuperata secondo le modalità di cui al comma 4.
4. Il recupero dei contributi è effettuato dal gestore secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n.123/98, art. 9, ovvero in quanto diversamente applicabili secondo le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare. Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione incrementato di 5 punti. Alla restituzione del contributo maggiorato è cumulata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Consiliare Permanente
*(Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi)*

Art. 7
Verifica, controlli e monitoraggio

1. Dalla data di accoglimento dell'istanza e fino ai cinque anni successivi, ai sensi del D. Lgs n 123/98, art. 8, la Regione Campania, anche attraverso soggetto convenzionato, dispone in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, e le attività di monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici e di effettuare la valutazione qualitativa dell'attuazione del regime.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta Regionale provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo.



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Consiliare Permanente
*(Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi)*

Art. 8
Pubblicità

1. Il presente regolamento, nonché tutti gli atti e la modulistica relativi all'attivazione degli incentivi per il consolidamento delle passività a breve, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.